DISCIPLINARE DI GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO DI VENDITA DIRETTA SU AREA PUBBLICA DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 1 – Istituzione e finalità

1. E' istituito sul territorio comunale un mercato agricolo di vendita diretta su area pubblica da parte di imprenditori agricoli, in applicazione di quanto contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 e nella Legge Regionale n. 19/2012.
2. L'istituzione di tale mercato si prefigge di:
   a) Favorire lo sviluppo della filiera corta a sostegno del reddito degli imprenditori agricoli e della qualità del prodotto
   b) Facilitare l'incontro tra domanda ed offerta dei prodotti agroalimentari locali di qualità
   c) Salvaguardare l'ambiente riducendo il consumo di energia e di gas ad effetto serra
   d) Sensibilizzare i consumatori all'uso dei prodotti locali anche attraverso una maggiore conoscenza delle realtà contadine del territorio
   e) Garantire comunque trasparenza sulla origine e tracciabilità dei prodotti, etichettatura e pubblicità dei prezzi.

Art. 2 – Definizioni

1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
4. Si considerano altresì imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui sopra, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Art. 3 – Ubicazione e caratteristiche del mercato

1. Il mercato agricolo è ubicato in Via dei Conradi nel tratto in prosecuzione ed adiacenza al mercato riservato agli operatori su aree pubbliche.
2. Presenta le seguenti caratteristiche:
   a) Dimensioni – n. 7 posteggi ciascuno di m. 4 x m. 6= mq. 24, n. 1 posteggio di m. 4 x m. 10 = mq. 40, di cui n. 4 riservati a orticoltura e frutticoltura e relative trasformazioni, n. 1 riservato a produzioni zootecniche e derivati, n. 1 riservato a produzioni biologiche/apistiche, n. 1 riservato a viticoltura/olivicoltura, n. 1 riservato a floricoltura
   b) Frequenza – settimanale
   c) Giorno di svolgimento – mercoledi
   d) Orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 13.00
3. Il mercato non si svolgerà nelle seguenti giornate: 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio

Art. 4 – Soggetti ammessi

1. I soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato agricolo devono:
   a) Essere imprenditori agricoli, singoli od associati come definiti al precedente art. 2, iscritti nel registro di cui alla legge 580/1993
   b) Non avere riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 4 c.6 del D.Lgs. 228/2001
   c) Avere l'azienda agricola nel territorio comunale, nella provincia di Savona oppure, in subordine, nella regione Liguria.

Art. 5 – Categorie merceologiche ammesse

1. Nel mercato agricolo possono essere venduti i seguenti prodotti:
   a) Prodotti agricoli vegetali ed animali non trasformati, anche ottenuti nel rispetto delle normative di produzione con metodo biologico
   b) Prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati, destinati alla alimentazione umana, utilizzando anche ingredienti ottenuti da produzione con metodo biologico nel rispetto delle specifiche normative in materia
   c) Fiori e piante ornamentali comprese erbe aromatiche e piante da orto.
2. E' vietata la vendita di animali vivi.
3. Oltre alla vendita diretta, è consentita la degustazione dei prodotti, senza preparazione di alimenti o bevande, finalizzata alla promozione dei prodotti stessi.
4. E' inoltre consentito svolgere attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio.

Art. 6 – Concessioni

1. Le concessioni di posteggio nell'ambito del mercato agricolo hanno la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di primo rilascio, effettuato mediante procedura di bando ad evidenza pubblica. Al termine di tale periodo si procede alla indizione di altro bando.
2. Il Responsabile dello SUAP provvede a predisporre il bando di assegnazione nel quale sono indicati:
   a) Il termine entro il quale presentare la domanda di concessione
   b) Il testo della domanda con l'indicazione degli allegati necessari
   c) I criteri di priorità per la predisposizione della graduatoria di assegnazione.
3. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per almeno 30 giorni consecutivi. Copia viene trasmessa alle Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli.
4. Non può essere rilasciata più di una concessione di posteggio per azienda agricola.
5. Il contenuto della domanda deve avere comunque riguardo alle generalità del soggetto, residenza, ragione sociale o sede legale, codice fiscale e partita iva (dichiarati ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000) e deve prevedere gli estremi dell'iscrizione al registro di cui alla legge n. 580/1993 con successive modifiche ed integrazioni nonché autocertificazione relativa ai prodotti coltivati, allevati o trasformati in azienda. Qualora l'azienda si avvalga di metodi di produzione biologica deve essere allegata documentazione relativa.
6. I criteri di cui alla lett. c) del precedente comma 2 devono comunque prevedere:
   a) ubicazione dell'azienda (priorità comunale, poi provinciale e quindi regionale)
   b) anzianità di iscrizione al registro di cui alla legge 580/1993
   c) cronologia di presentazione delle istanze.
   Può essere introdotto un criterio prioritario relativo all'età dell'imprenditore al fine di favorire nel settore l'inserimento lavorativo dei giovani.

Art. 7 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

I posteggi risultanti liberi nel giorno di svolgimento del mercato agricolo in quanto temporaneamente non occupati dal concessionario entro l'orario prestabilito oppure non assegnati in sede di bando, sono assegnati a imprenditori agricoli presenti ma non assegnatari, purché in possesso della Comunicazione per la vendita diretta al pubblico di prodotti di propria produzione in forma itinerante effettuata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

1. Le assegnazioni temporanee sono effettuate sulla base dei seguenti criteri:
   a) maggiore anzianità di presenza maturate nel mercato agricolo
   b) maggiore anzianità di iscrizione nel registro di cui alla legge 580/1993
   c) in caso di parità mediante sorteggio.

Art. 8 – Gestione del mercato agricolo

1. La gestione amministrativa del mercato agricolo è affidata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune mentre il controllo e la verifica sul posto sono attribuiti alla Polizia Locale.
2. Il Servizio comunale incaricato predispone un registro delle presenze dei concessionari con una sezione dedicata alle presenze degli imprenditori con assegnazioni temporanee, ai fini delle graduatorie di anzianità per l'assegnazione dei posteggi.

Art. 9 – Orario di funzionamento del mercato agricolo

1. L'orario di vendita del mercato agricolo è previsto di norma dalle ore 08.00 alle ore 13.00
2. Gli imprenditori agricoli devono occupare lo spazio loro assegnato entro le ore 08.00 e devono rimuovere le loro attrezzature entro le ore 14.00
3. Eventuali modifiche a tali orari saranno predisposte mediante ordinanza sindacale.

Art. 10 – Obblighi dei concessionari

1. I concessionari, compresi quelli temporanei, devono:
   a) occupare il posteggio loro assegnato, posizionando il mezzo di trasporto delle merci esclusivamente all'interno di tale spazio
   b) rispettare rigorosamente gli orari di cui all'art. 9
   c) vendere in prevalenza prodotti provenienti dalla propria azienda
   d) esporre i prezzi di vendita su tutte le merci
   e) esporre le merci ad una altezza da terra NON inferiore a cm. 70
   f) al termine delle vendite, riporre i propri rifiuti negli appositi sacchetti di raccolta differenziata e conferirli negli appositi contenitori
   g) esporre sul banco di vendita idoneo cartello ben visibile con le indicazioni del luogo di provenienza e del nome dell'azienda agricola
   h) effettuare le vendite in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie ed in modo particolare rispettare quanto previsto dai regg. CE 852 e 853 del 2004
   i) comunicare tempestivamente l'eventuale variazione dei prodotti venduti rispetto a quelli segnalati in occasione del bando di assegnazione.

Art. 11 - Operazioni di vendita

1. Nell'ambito del mercato agricolo le operazioni di vendita possono essere effettuate esclusivamente dal titolare dell'azienda agricola, da suoi familiari coadiuvanti regolarmente iscritti INPS, dai suoi dipendenti o da soci delle imprese di cui all'art. 2 c. 4.

Art. 12 – Subingresso

1. Il subingresso nella concessione di posteggio è autorizzabile in caso di trasferimento di proprietà per atto tra vivi dell'intera azienda agricola. La ditta subentrante dovrà presentare apposita SCIA comprovando l'avvenuta acquisizione dell'azienda e la propria qualifica di produttore agricolo nonché iscrizione al REA presso la CCIAA. Detta SCIA dovrà essere presentata entro 60 gg. dalla data di registrazione dell'atto pubblico, pena la decadenza della concessione. **Non è consentito all'azienda agricola cedere la sola concessione di posteggio.**
2. Nel caso di decesso del concessionario/titolare dell'azienda agricola è consentito al coniuge o ad altro erede di proseguire nell'attività previa presentazione di apposita scia corredata della documentazione indicata all'art. 4, entro gg. 60 dalla data della morte. Trascorso infruttuosamente tale termine, la concessione si intende decaduta. All'erede è riconosciuta la stessa anzianità maturata dal *de cuius.*

Art. 13 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente disciplinare sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 secondo le procedure previste dalla legge 689/1981.
2. Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate i seguenti ulteriori provvedimenti amministrativi:
   a) diffida nel caso di seconda violazione nel corso della durata della concessione
   b) sospensione fino a DUE (due) giornate consecutive effettive di mercato nel caso di terza violazione nel corso della durata della concessione
3. La concessione del posteggio è revocata:
   a) per intervenute condanne ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D.Lgs. 228/2001
   b) per la perdita della qualifica di imprenditore agricolo
   c) nel caso di assenze ingiustificate per un periodo di mesi quattro per ciascun anno solare fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza debitamente documentati
   d) per mancato pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche relativa alla concessione

Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente disciplinare, agli attuali imprenditori agricoli concessionari di posteggio nell'ambito del mercato settimanale del commercio su aree pubbliche saranno assegnati d'ufficio n. 1 posteggio di m. 4 x 6 e n. 1 posteggio di m. 4 x 10 al fine di salvaguardare i loro diritti acquisiti;

2. Agli imprenditori agricoli inseriti nella graduatoria delle presenze per assegnazioni temporanee nell'ambito del mercato settimanale degli operatori su aree pubbliche, viene riconosciuta l'anzianità di presenza maturata, ai fini della partecipazione al bandi di assegnazione di cui all'art. 6.

ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE PER IL MERCATO AGRICOLO

Fac-simile domanda di partecipazione al bando – in carta legale

Al Comune di Albisola Superiore
SUAP Associato – Servizio Commercio

Il /La sottoscritt……
nat… a ……il……
residente in ……via……

in qualità di :

() titolare dell'omonima impresa individuale

c.f……

p.iva ……

con sede in …… via ……

iscritta presso il Registro Imprese della CCIAA di …… al n°……

() legale rappresentante della soc……

c.f……p. iva *(se diversa)* ……

con sede in ……via……

iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di…… al n°……

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al bando per l'assegnazione di posteggi nell'ambito del mercato agricolo del Comune di Albisola Superiore.

A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445) e che l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese porterà alla decadenza dai benefici conseguiti con il rilascio dell'autorizzazione conseguente alla presente domanda (art.75 D. P. R. 28/12/2000 n.445)

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

1) che i dati sopra riportati sono veritieri

2) che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni

in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt .1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

3) di essere imprenditore agricolo come definito dal D.Lgs. 228/2001

4) che il Comune ove è situata la propria azienda agricola è ……
Via/Località …….. superficie ha……
dati catastali: foglio…….. mappale……

5) che i prodotti coltivati/trasformati nella stessa azienda sono i seguenti:

……..

……..

……..

6) di non aver riportato alcuna condanna tra quelle previste dall'art. 4 c.6 del D.Lgs. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

7) di porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda come previsto dall'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

8) che l'ammontare dei ricavi derivanti dai prodotti non provenienti direttamente dalla propria azienda nell'anno solare antecedente non è superiore a:

€ 160.000 per le imprese familiari € 4.000.000 per le società

9) di essere registrato al n…… presso l'ASL……di …….. in applicazione della specifica normativa comunitaria (Reg. CE 852 o 853 del 2004).

Data……..

In fede

Firma leggibile ……

Allegati:

- Fotocopia documento di identità in corso di validità;
- Documentazione riguardante l'eventuale produzione con metodo biologico.

ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE DEL MERCATO AGRICOLO

<u>Criteri di priorità per l'assegnazione delle concessioni:</u>

Azienda agricola ubicata nel territorio

a) Comunale: PUNTI 12 (dodici)

b) Provinciale: PUNTI 8 (otto)

c) Regionale: PUNTI 4 (quattro)

Anzianità di presenza maturata nell'area riservata agli imprenditori agricoli nel mercato settimanale destinato al commercio su aree pubbliche

a) Oltre 50 (cinquanta): PUNTI 5 (cinque)

b) Da 20 (venti) fino a 50 (cinquanta): PUNTI 3 (tre)

c) Sotto i 20 (venti): PUNTI 1 (uno)

Età dell'imprenditore agricolo

a) Fino a 30 anni: PUNTI 2 (due)

b) Oltre i 30 anni: PUNTI 1 (uno)

- A parità di punteggio prevale la data di presentazione della domanda.
- Nel caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.